



**Ill.mo Sig. Commissario dello Stato per  
la Regione Sicilia  
P.zza P.pe di Camporeale, 23  
PALERMO**

**Oggetto: richiesta di intervento per impugnativa, ex L. Cost.  
26 febbraio 1948, n. 2, dell' art. 5 , comma 5, della “ legge  
finanziaria 2002 Regione Sicilia “,**

xxxxxxxxx

I sottoscritti Dario Matranga e Marcello Minio, in proprio ed anche nella loro qualità di Portavoce Regionali – legali rappresentanti pro tempore - del Sindacato Cobas Dipendenti Regionali per la Carriera - Siciliani Inkazzati- , corrente in Palermo, Via Cavour n. 59 rassegnano alla S.V. quanto di seguito.

#### **PREMESSO**

- Che, per quanto a conoscenza dei sottoscritti, la Regione Siciliana non ha competenza legislativa né concorrente né, tanto meno, esclusiva, in materia di diritti soggettivi perfetti, riservata in prima istanza alla Carta Costituzionale ed in via di applicazione al Legislatore Ordinario.

Con il presente, come meglio di seguito evidenziato, si vuole denunciare la violazione di diritti soggettivi perfetti perpetrata dalla Assemblea Regionale Siciliana, in data 14.03.2002, seduta n. 47 nella quale è stato approvato il testo definitivo del disegno di legge

n. 298/A “ Legge finanziaria regionale 2002 “ dal titolo : “  
Armonizzazione del sistema previdenziale “.

Il testo dell’art. 5, comma 5, approvato nella nuova formulazione testualmente recita: “ Ferme le disposizioni di cui all’art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 01.01.2004..... Omissis .....

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell’amministrazione regionale e di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.

All’applicazione delle disposizioni del presente comma provvede il Dirigente generale nell’ambito dei poteri di organizzazione di cui all’art. 3, comma 2, della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. ”

### **CONSIDERATO**

Con L.r. 15 maggio 2000, n. 10 sono state approvate le “ *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*”..... *Omissis... Norme in materia di prepensionamento*”.

L’art. 1 della citata legge, prevede che “*le disposizioni della*

*presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle successive lettere a), b), e c).....Omissis.....”.*

In applicazione di suddetta legge, la Regione ha nominato, con delibera di Giunta regionale, i Dirigenti Generali posti a capo dei vari Dipartimenti, corrispondendo loro compensi nell'ordine di qualche decina di milioni di lire al mese (pari a circa 15.000, 00 € mensili).

Inoltre, con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9 , è stata data esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 delle medesima legge il quale prevedeva che , *“PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE, PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO”*, si dovesse **“procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa... omissis.....”**

- Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l'allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative; con esso si provvedeva a fissare i *“CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI A REGIME”* dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici “.

- Con D.P.R.S di pari data n. 10 , veniva inoltre recepito “*l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza*”.

#### **CONSIDERATO INOLTRE**

- Che l'Amministrazione regionale ha provveduto a dare esecuzione al nuovo contratto sulla dirigenza appartenente alla seconda e terza fascia ed a quello riguardante i componenti degli Uffici di gabinetto, emanando gli atti consequenziali, di guisa che al personale appartenente ai suddetti ruoli viene corrisposto, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza e buon andamento della P.A., il nuovo trattamento giuridico ed economico, quest'ultimo certamente molto più oneroso per le finanze regionali.

- Che ha provveduto altresì a dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 39 della L.R. 10/2000, approvando la graduatoria dei contingenti di uscita del personale che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.r. n. 2/62, aveva avanzato domanda di prepensionamento, classificando il suddetto personale con le nuove qualifiche previste dalla contrattazione collettiva, come recepita dai richiamati decreti presidenziali, per come si evince dai bollettini ufficiali dei dipendenti regionali pubblicati nel mese di

Novembre 2001 e Febbraio 2002.

- Che, infine, ha dato esecuzione alla parte economica di cui all'art. 13 dell'Ordinamento Professionale *“che fissava al 1 dicembre 2001 il termine ultimo entro il quale inquadrare nelle nuove categorie previste il personale collocato nelle precedenti fasce funzionali”*.

- Che il personale appartenente agli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della L.r. 10/2000, ha avuto applicato il nuovo inquadramento economico e giuridico di cui alla contrattazione collettiva approvata con i decreti sopra citati.

- Che paradossalmente l'Amministrazione regionale ha, di contro, omesso di dare formale esecuzione alle previsioni di cui all'art. 15 dell'Ordinamento Professionale intitolato **“INVARIANZA DELLE MANSIONI”** che fissava al 28.02.2002 il termine massimo entro il quale provvedere ad emettere i singoli provvedimenti di inquadramento del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali, con l'attribuzione delle nuove, diverse e superiori qualifiche previste dagli accordi collettivi.

- Che da notizie apparse sulla stampa emerge, di contro, la volontà del Presidente della Regione di sospendere gli ulteriori effetti di cui agli art. 39 della L.r. 10/2000 e di cui ai succitati decreti presidenziali di approvazione della contrattazione collettiva, seppur dopo che, rispettivamente, il personale inserito nei primi due contingenti di uscita è stato posto in quiescenza, è spirato il termine ultimo entro il quale l'invarianza delle mansioni trovava applicazione.

- Che se vero ciò rappresenta, a tacer d'altro, una inaccettabile ed inammissibile disparità di trattamento tra dipendenti che hanno fruito dei benefici previsti da una legge e coloro che dei medesimi benefici non possono usufruire, ciò in palese violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini riconosciuto dalla Carta Costituzionale.
- Che ulteriore paradossale disparità di trattamento deriverebbe in capo ai soggetti appartenenti al ruolo unico non dirigenziale della Regione, che si vedrebbero esclusi dal nuovo ordinamento e quelli appartenenti agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della regione, che il medesimo nuovo ordinamento, hanno avuto applicato dalle rispettive amministrazioni.
- Che la mancata esecuzione del nuovo ordinamento professionale, nei confronti del personale non appartenente alla dirigenza, determina certamente uno svilimento, se non proprio uno svuotamento, delle finalità ispiratrici della L.r. n 10/2000, di modo che gli unici elementi di riscontro della normativa regionale sono rappresentati dagli smisurati aumenti di costi di gestione della Cosa Pubblica, non accompagnati da un parallelo aumento del grado di efficienza dell'agire amministrativo.
- Che l'inefficienza, l'inefficacia, il cattivo andamento e l'imparzialità dell'agire del Potere Politico e della Dirigenza dell'Amministrazione regionale, non può legittimamente riverberare i suoi effetti negativi e lesivi nei confronti di soggetti che invocano l'applicazione di una norma secondaria avente comunque efficacia "erga omnes", peraltro emanata in esecuzione di una

legge regionale e da cui discendono posizioni soggettive perfette.

- Che, nella fattispecie, non trattandosi di ruolo dirigenziale nei cui confronti opera la esclusione di cui all'art. 9 della L.r. 10/2000, soccorre l'art. 2103 cod. civ., così come novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale consacra il principio di contrattualità delle mansioni.

- Che mantenere il personale nelle posizioni giuridiche previste nel vecchio ed oramai decaduto contratto collettivo significa formalmente e sostanzialmente "**DEMANSIONARE**" i lavoratori con tutti gli effetti lesivi di legge.

- Che recetta giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui in caso di violazione da parte del datore di lavoro ( tale è diventata la P.A ex art. 11 L.r. 10/2000) degli obblighi imposti dall'art. 2103 cod. civ., si viene a creare per il lavoratore quella situazione di pericolo di un «*pregiudizio imminente ed irreparabile*» che consente di chiedere ed ottenere, in base all'art. 700 cod. proc. civ., *i provvedimenti d'urgenza*.

- Che inoltre la giurisprudenza ha attribuito "carattere immanente" al c.d. danno da "dequalificazione" *fissando il principio secondo cui essa costituisce violazione degli artt. 2 e 41 Cost e 2087 c.c. nonché nocumento alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, la cui lesione si verifica per il riflesso, sia nell'ambiente di lavoro sia all'esterno, sulla dignità dell'uomo e del lavoratore, sulla aspettativa di carriera, sull'immagine e sulla vita di relazione con riferimento anche allo status sociale (c.d. danno alla personalità morale), sia il diritto al risarcimento del danno alla*

*professionalità (tutelata dall'art. 2103 c.c.) che consiste nel mancato incremento delle conoscenze professionali e nel mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite, nonché – quando sussistente– del danno biologico per lesione anatomico-funzionale del soggetto cioè a dire dell'integrità dello stato di salute;*

- Che il mancato rispetto della P.A. delle obbligazioni assunte, determina un “ *vulnus* “ alla dignità del lavoratore ed alla sua personalità morale, al suo diritto alla realizzazione delle proprie aspettative nell'ambito dell'attività lavorativa, ed occasiona responsabilità da inadempimento.

- Che nella fattispecie il comportamento contrario alla legge ed alle obbligazioni contrattuali, è lesivo dell'art. 2 Cost (che fissa il diritto al rispetto della personalità dell'uomo nella complessità ed unitarietà delle sue componenti e nelle varie sedi o formazioni sociali di svolgimento), concretante di per sé una posizione di diritto soggettivo (Cass. 1° sez. civ., n. 3769/1985).

- Che da ultimo la Cass., con pronuncia n. 14443/2000, ha sancito il principio secondo cui “*il danno da demansionamento non si indirizza solo su di un bene immateriale quale “la dignità e le personalità morale del lavoratore”, ma lede il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*”.

- Che la volontà del legislatore regionale di rinviare “ *sine die*”

l'applicazione del nuovo ordinamento professionale ai dipendenti regionali non appartenenti al ruolo dei dirigenti integra, inoltre, gli estremi della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

- Che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel riconoscere e dichiarare *«illegittimo il comportamento del datore di lavoro, consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, che può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché tale reazione risulti "proporzionata" e conforme a buona fede»*.

#### RITENUTO

- Che in un sol colpo il Legislatore Regionale ha violato principi costituzionali sanciti dall'art. 2, 3 e 41 Cost. e l'art. 2103 c.c. che di quelle norme costituzionali, in materia di diritti del lavoratore, rappresenta la norma positiva di applicazione nonché i principi in materia di libertà sindacale consacrati nell'art. 39 Cost. così come positivamente tutelati dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto i sottoscritti chiedono alla S.V. Ill.ma di valutare la sussistenza degli elementi di diritto sopra evidenziati ed, in ipotesi positiva, di intervenire nei modi e nelle forme di legge.

Rispettosamente

I Portavoce Regionali

Dario Matranga

Marcello Minio

Palermo, 15.03.2002